

Regolamento Sottoprodotti
DM 264/2016 elenco presso CCIAA

Definizione di Rifiuto

Art. 183, comma 1, lett. a) D.Lgs. 152/2006

Rifiuto "Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi "

*Allo stesso articolo viene definito anche quando un rifiuto è pericoloso
(comma 1 lett. b)*

"Rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della Parte quarta del medesimo decreto"

Definizione di cessazione di qualifica di rifiuto



Art. 184-ter , comma 1 D.Lgs. 152/2006 status di non più rifiuto

Cessazione della qualifica di rifiuto

1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;*
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;*
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;*
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.*

Disciplina sui rifiuti (D.Lgs. 152/2006)

Extra Disciplina sui rifiuti

Residuo di produzione
identificabile art. 183
in
"RIFIUTO"

Residuo di produzione
identificabile art. 184-bis
in "SOTTOPRODOTTO"
sin dall'origine

Smaltimento

Recupero

cessa di essere RIFIUTO
dopo la fase del recupero

Definizione di sottoprodotto

Art. 183, comma 1, lett. qq) D.Lgs. 152/2006

Sottoprodotto, qualsiasi sostanza od oggetto :

1- che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1,

2- che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2.

Definizione di sottoprodotto

1 - Art. 184-bis, comma 1, D.Lgs. 152/2006

E' un sottoprodotto e non un rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti Condizioni :

- a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;***
- b) è certo che **la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato**, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;***
- c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;***
- d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.***

Definizione di sottoprodotto

2 - Art. 184-bis, comma 2 D.Lgs 152/2006

Possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti.

All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 4001, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.

Definizione di sottoprodotto

2 - Art. 184-bis, comma 2 D.Lgs 152/2006

DECRETI adottati per stabilire criteri qualitativi o quantitativi affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti:

- ❑ Per quel che riguarda il **MATERIALE** derivante dalle attività DI **ESTRAZIONE E LAVORAZIONE DI MARMI E LAPIDEI**, si veda l'art. 39, c. 14, D.Lgs. 205/2010.
- ❑ Per l'**UTILIZZO DELLE TERRE, ROCCE E MATERIALI DA SCAVO** si veda l'art. 49 D.L. 1/2012, D.M. 161/2012 e l'art. 41-bis D.L. 69/2013, soggette AIA/VIA.
- ❑ Per la disciplina relativa al **DIGESTATO** ottenuto in impianti aziendali o interaziendali **DALLA DIGESTIONE ANAEROBICA** si veda l'art. 52, c. 2-bis, D.L. 83/2012.
- ❑ Per quanto riguarda il **PASTAZZO** e le altre sostanze prodotte nel corso della **LAVORAZIONE DEGLI AGRUMI** si veda l'art. 41-quater, D.L. 69/2013.
- ❑ **MODALITA', REQUISITI, CONDIZIONI**, con le quali il detentore può dimostrare che il proprio scarto non è rifiuto ma sottoprodotto, compresa **ISCRIZIONE** apposito **ELENCO** presso CCIAA DM 264/2016

Regolamento sottoprodotti DM 264/2016



Entrata in vigore Decreto il 2 marzo 2017 :

- ▶ art. 4, Conferma che i residui sono sottoprodotti e non rifiuti quando il produttore dimostra che sono destinati ad essere **utilizzati** nello stesso o in un successivo processo, dal produttore medesimo o da parte di terzi secondo procedura art. 184-bis D.Lgs. 152/2006.
- ▶ art. 5, Certezza dell'Utilizzo va dimostrata, **anche**, in due modi:
 - l'esistenza di rapporti o impegni **contrattuali** tra il produttore del residuo, eventuali intermediari e gli utilizzatori, vantaggiosi per le parti (art. 5 c.4);
 - eventualmente predisponendo una **scheda tecnica** contenente le informazioni indicate all'allegato 2, necessarie a consentire l'identificazione dei sottoprodotti, numerate e vidimate dalla CCIAA (art. 5 c. 5).
- ▶ all'art. 4, c. 3, "Il produttore e l'utilizzatore del sottoprodotto si iscrivono, senza alcun onere economico, in apposito **Elenco** pubblico istituito presso le CCIAA territorialmente competenti, ai sensi dell'art. 10, c. 1". L'Elenco deve favorire anche lo **scambio** e la cessione dei sottoprodotti tale elenco sia reso pubblico e consultabile su una sezione dedicata del sito internet della Camera di commercio o di un sito internet dalla stessa indicato

Regolamento sottoprodotti Criticità - DM 264/2016



In vista dell'imminente entrata in vigore del decreto e della poca chiarezza del regolamento circa gli adempimenti delle CCIAA, Unioncamere ha chiesto al Ministero dell'Ambiente alcune indicazioni in merito alla natura e alle funzioni dell'elenco pubblico da istituire. In particolare :

- ▶ chiarire se la CCIAA competente debba essere quella della sede legale dell'impresa o quella dell'impianto produttivo interessato
- ▶ quali incombenze istruttorie gravino sugli uffici camerali
- ▶ come si debba operare la numerazione e vidimazione delle schede tecniche
- ▶ confermare che l'iscrizione nell'elenco non è obbligatoria per le imprese
- ▶ confermare che l'iscrizione non è abilitante e le imprese possono pertanto continuare ad operare secondo le modalità previste dall'art. 183 - 152/2006.

Prima di procedere all'istituzione dell'elenco, che è da ritenersi obbligatoria da parte delle CCIAA in presenza di richieste da parte delle imprese, si ritiene acquisire le indicazioni del Ministero al fine di operare secondo direttive certe.

- ▶ A seguito di tali indicazioni Unioncamere provvederà, a realizzare, nel più breve tempo possibile, una soluzione con la quale istituire un elenco telematico che consenta alle CCIAA di assolvere agli obblighi del DM 264.

Regolamento sottoprodotti

Scheda tecnica All. 2



SCHEDA TECNICA E DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' (rese ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

La scheda tecnica e la dichiarazione di conformità di cui agli articoli 5 e 7 del presente decreto devono contenere le seguenti informazioni:

Numero di riferimento

Data di emissione

Anagrafica del produttore

- **Denominazione sociale - CF/P.IVA;**
- **Indirizzo della sede legale e della sede operativa**

Impianto di produzione

- **Indirizzo**
- **Autorizzazione / Ente rilasciante Data di rilascio**
- **Descrizione e caratteristiche del processo di produzione**
- **Indicazione dei materiali in uscita dal processo di produzione (prodotti, residui e rifiuti)**

Informazioni sul sottoprodotto

- **Tipologia e caratteristiche del sottoprodotto e modalità di produzione**
- **Conformità del sottoprodotto rispetto all'impiego previsto**

Destinazione del sottoprodotto

Regolamento sottoprodotti

Scheda tecnica All. 2



Informazioni sul sottoprodotto

- **Tipologia e caratteristiche del sottoprodotto e modalità di produzione**
- **Conformità del sottoprodotto rispetto all'impiego previsto**

Destinazione del sottoprodotto

- **Tipologia di attività o impianti di utilizzo idonei ad utilizzare il residuo;**
- **Impianto o attività o di destinazione**
- **Riferimenti di eventuali intermediari**

Tempi e modalità di deposito e movimentazione

- **Modalità di raccolta e deposito del sottoprodotto**
- **Indicazione del luogo e delle caratteristiche del deposito e di eventuali depositi intermedi**
- **Tempo massimo previsto per il deposito a partire dalla produzione fino all'impiego definitivo**
- **Modalità di trasporto**

Organizzazione e continuità del sistema di gestione

- **Descrizione delle tempistiche e delle modalità di gestione finalizzate ad assicurare l'identificazione e l'utilizzazione effettiva del sottoprodotto.**

Luogo e data (gg/mm/aaaa)

Regolamento sottoprodotti

Scheda tecnica All. 2



Sottoscrizione

Dichiarazione di conformità

- **Esatta ed univoca denominazione del sottoprodotto**
- **Tipologia del sottoprodotto e descrizione**
- **Indicazione della tipologia di attività o impianti idonei ad utilizzare il residuo**
- **Eventuali riferimenti normativi che disciplinano le caratteristiche di impiego del sottoprodotto**
- **Dichiarazione che il residuo è conforme alla scheda tecnica**
- **Luogo e data (gg/mm/aaaa)**
- **Sottoscrizione**